



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.217 dei 13/09/2012 - 19/09/2012 Udienza pubblica del 03/07/2012
Massima: 1	Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale appartenente alla polizia locale - Inquadramenti in categoria superiore - Ricorso del Governo - Asserita inosservanza di norme costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della regola del concorso pubblico - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata, medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere. Testo E' cessata la materia del contendere relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 85 e 86, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011 recante disposizioni che, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state abrogate senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente.
Note	Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione Costituzione art. 117 co. 3
Massima: 2	Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Direttore centrale della direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Nomina tra i soggetti inseriti in apposito elenco in assenza di previa valutazione comparativa - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata, medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere



	<p>Testo</p> <p>E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 38, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, giacché essa verte su disposizione che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata abrogata senza aver trovato medio tempore applicazione, così da potersi ritenere che l'abrogazione stessa sia pienamente soddisfattiva delle pretese del ricorrente.</p>
Note	<p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 97</p>
Massima: 3	<p>Titolo</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Determinazione per legge di aumenti tabellari e indennità - Ricorso del Governo - Asserita lesione dell'autonomia riconosciuta alla contrattazione collettiva - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni censurate, medio tempore inapplicate - Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>E' cessata la materia del contendere della questione relativa all' art. 12, co. 32, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, in quanto tali norme sono state abrogate dall'art. 15, co. 12, lett. c), l. regionale n. 18 del 2011, senza aver trovato nel frattempo applicazione.</p>
NOTE:	<p>Parametri costituzionali:</p> <p>Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 117 co. 2</p>
Massima: 4	<p>Titolo:</p> <p>Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia - Prevista inapplicabilità di norme statali dirette al contenimento della spesa pubblica - Inosservanza di norme costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Ius superveniens abrogativo la disposizione impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2012 - Produzione di effetti medio tempore - Illegittimità costituzionale, in riferimento agli effetti prodotti per il solo anno 2011.</p> <p>Testo:</p> <p>È fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78</p>



	<p>del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lett. d) l. regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, di qui la piena riespansione della disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della citata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012. - V. citate sentenze n. 139 del 2012 e n. 182 del 2011.</p>
Massima: 5	<p>Titolo: Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia - Prevista inapplicabilità di norme statali, costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, dirette al contenimento della spesa pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata dal 1° gennaio 2012 - Cessazione della materia del contendere a decorrere dal 1° gennaio 2012.</p> <p>Testo: E' cessata la materia del contendere, a decorrere dal 2012, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 51, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale stabilisce che per i contratti di lavoro autonomo a collaborazione coordinata e continuativa stipulati per le esigenze didattiche e divulgative svolte dalla scuola dei corsi e dei merletti di Gorizia non trovano applicazione le disposizioni regionali volte al contenimento delle spese: infatti le disposizioni evocate dallo Stato come norme interposte - e cioè gli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78 del 2010 - prevedono principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, diretti (art. 6) al contenimento dei costi degli apparati amministrativi e (art. 9) delle spese in materia di personale, con i quali la norma regionale censurata si pone in contrasto, elidendo, in favore di una determinata categoria di lavoratori autonomi (a collaborazione coordinata e continuativa), la disciplina che ad essi si conformava. Tuttavia, il denunciato co. 51 dell'art. 7 è stato abrogato dall'art. 9, co. 26, lett. d) l. regionale n. 18 del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012, e da tale data si riespande la disciplina generale, rispettosa dei principi fondamentali statali, in luogo di quella derogatoria in favore della menzionata categoria di lavoratori autonomi, ma soltanto dall'anno 2012</p>
Note:	<p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3</p>
Massima: 6	<p>Titolo: Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Vincoli alle assunzioni e alla spesa complessiva per il personale in relazione al rapporto fra dipendenti in servizio e popolazione residente - Esclusione dei dipendenti in</p>



	<p>aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento - Alterazione del rapporto spesa corrente/spesa per il personale - Inosservanza di norme statali costituenti principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo: E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 25, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale prevede che, ai fini dell'applicazione delle deroghe al regime assunzionale, non vengano conteggiati i dipendenti collocati in aspettativa retribuita per almeno sei mesi continuativi: all'art. 76, co. 7, del d.l. n. 112 del 2008 va riconosciuta la natura di principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto norma che incide sulla spesa per il personale e, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente</p>
NOTE:	<p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 76 co. 7 legge 06/08/2008 n. 133</p>
Massima: 7	<p>Titolo: Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato - Personale che ha stipulato il contratto di lavoro a termine entro il 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Inosservanza della norma statale in base alla quale le assunzioni a tempo determinato possono avvenire esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali e non come normale programmazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 28, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, che estende il disposto dell'art. 13, co. 18, della l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 2009 concernente i processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato al 31 dicembre 2008, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La norma denunciata estende ai lavoratori con contratto a termine stipulato entro il 31 dicembre 2008, a condizione che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della legge</p>



	<p>regionale n. 11 del 2011, la riserva del 50 per cento di risorse disponibili per la stabilizzazione: è dunque pertinente l'evocato parametro interposto di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per soddisfare il fabbisogno ordinario di personale della pubblica amministrazione, e consente l'assunzione a termine solo in presenza e in risposta "ad esigenze temporanee ed eccezionali". Invero, la norma impugnata perpetua una modalità di assunzione del personale per porre rimedio alle carenze di organico - e, dunque, a situazione normalmente prevedibile - che fa del contratto a termine un modulo ordinario di assunzione del personale della pubblica amministrazione e non una forma contrattuale riservata ad esigenze eccezionali e straordinarie.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 76 co. 7 legge 06/08/2008 n. 133 decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 art. 36</p>
<p>Massima: 8</p>	<p>Titolo: Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Personale regionale, non dirigenziale, della protezione civile - Rideterminazione, in misura maggiorata, dell'indennità di pronto intervento dal mese successivo all'entrata in vigore della legge impugnata - Inosservanza della disciplina statale sul contenimento della spesa di personale, espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo E' fondata, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 33, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale prevede che l'indennità di pronto intervento attribuibile al personale previamente individuato dal direttore centrale della protezione civile e immediatamente disponibile per il servizio di pronto intervento, è aumentata, per il triennio 2011-2013, di 90 euro mensili lordi, con imputazione al Fondo regionale per la protezione civile. Il legislatore statale può infatti, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limiti indiretti all'autonomia di spesa degli enti: tali vincoli sono rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Ora, il parametro interposto (art. 9, co. 1, d.l. n. 78 del 2010) stabilisce che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. - V. citata sentenza n. 139 del 2012</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117 co. 3</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 1 legge 30/07/2010 n. 122</p>
<p>Massima: 9</p>	<p>Titolo Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Dirigenza - Stabilizzazione - Inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato del personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato - Violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché della regola del concorso pubblico - Illegittimità costituzionale .</p> <p>Testo E' fondata, per violazione dell'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 26, l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale prevede l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato per il personale del ruolo regionale che svolge incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all'articolo 10, co. 6, 7, 8 e 9 della l. regionale n. 12 del 2009. Il legislatore può infatti introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., purché delimitate in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; ne consegue che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall'origine mediante concorso, in rapporti di ruolo.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97</p>

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

